

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014
309/2014/R/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI PEREQUAZIONE DEI COSTI COMMERCIALI
SOSTENUTI PER LA CLIENTELA IN BASSA TENSIONE, PER GLI ANNI 2010 E 2011,
RELATIVO ALLA SOCIETÀ ACEGAS-APS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 349/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 349/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 settembre 2013, 392/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 392/2013/R/eel);
- la comunicazione di ACEGAS-APS S.p.A. – ID 926 (di seguito: ACEGAS) del 30 settembre 2013, prot. Autorità n. 31685/A dell'1 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione 30 settembre 2013);
- la comunicazione dell'Autorità ad ACEGAS del 13 giugno 2013, prot. n. 16532 (di seguito: comunicazione 13 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 349/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i risultati di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, di cui all'articolo 41, del TIT 2008-2011 (di seguito: perequazione dei costi commerciali), relativi all'anno 2010;

- con la deliberazione 392/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato i risultati di perequazione dei costi commerciali relativi all’anno 2011;
- ai fini delle suddette determinazioni di perequazione, sia per l’anno 2010 sia per l’anno 2011, si è reso necessario, per talune imprese distributrici, procedere alla determinazione d’ufficio di alcuni elementi informativi che le medesime imprese non hanno trasmesso in occasione delle apposite raccolte dati;
- in particolare, tali determinazioni d’ufficio hanno riguardato l’ammontare dei ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2, del TIC 2008-2011 (di seguito: diritti fissi) e/o l’attribuzione dei medesimi ricavi ai clienti connessi ai diversi livelli di tensione;
- in relazione alle imprese, per le quali sono state effettuate le suddette determinazioni d’ufficio:
 - a) il comma 2.1, della deliberazione 349/2013/R/eel prevede la possibilità di presentare istanza ai fini della rideterminazione dell’ammontare di perequazione dei costi commerciali relativo all’anno 2010;
 - b) il comma 2.1, della deliberazione 392/2013/R/eel prevede la possibilità di presentare istanza ai fini della rideterminazione dell’ammontare di perequazione dei costi commerciali relativo all’anno 2011;
- ai sensi del comma 2.2, della deliberazione 349/2013/R/eel il termine ultimo per la presentazione dell’istanza ai fini della rideterminazione del risultato di perequazione dei costi commerciali per l’anno 2010 è fissato al 30 settembre 2013, decorso il quale il relativo ammontare di perequazione si intende determinato in via definitiva;
- ai sensi del comma 2.2, della deliberazione 392/2013/R/eel il termine ultimo per la presentazione dell’istanza ai fini della rideterminazione del risultato di perequazione dei costi commerciali per l’anno 2011 è fissato al 30 novembre 2013, decorso il quale il relativo ammontare di perequazione si intende determinato in via definitiva.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 30 settembre 2013, ACEGAS ha presentato istanza ai fini della rideterminazione del risultato di perequazione dei costi commerciali per gli anni 2010 e 2011, provvedendo ad integrare le informazioni mancanti relative a:
 - a) ammontare dei ricavi da diritti fissi relativi agli anni 2010 e 2011;
 - b) disaggregazione dei ricavi di cui alla precedente lettera a) per livello di tensione.
- con comunicazione 13 giugno 2014 sono state comunicate alla società ACEGAS le risultanze istruttorie.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare i risultati di perequazione dei costi commerciali relativi agli anni 2010 e 2011 di ACEGAS, utilizzando le informazioni fornite dalla medesima società con la richiamata comunicazione 30 settembre 2013

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione degli importi di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione per gli anni 2010 e 2011

- 1.1 Con riferimento all'impresa distributrice ACEGAS-APS S.p.A. – ID 926, i risultati di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, di cui all'articolo 41 del TIT 2008-2011, per gli anni 2010 e 2011, sono riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni